

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE EDP" ("PRODOTTO" o "CONTRATTO")****COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA****STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: IRLANDA****COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO****AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: I.00161**

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Polizza di responsabilità civile professionale EDP" copre i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.

Che cosa è assicurato?**Il Prodotto copre in via principale:**

- ✓ Responsabilità civile professionale
- ✓ Proprietà intellettuale
- ✓ Diffamazione
- ✓ Azioni dolose/fraudolente del dipendente
- ✓ Costi di difesa

**Che cosa non è assicurato?**

Il Prodotto non copre le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi/fraudolenti/disonesti, violazione di brevetti, danno alla persona e a cose se non riconducibile ad errore professionale, fusioni/acquisizioni, guerra, terrorismo, gestione di polizze e servizi finanziari, insolvenza dell'Assicurato, richieste presentate negli Stati Uniti d'America, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, rischio contrattuale, etc.

Ci sono limiti di copertura?

Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di

Smarrimento di documenti	Euro 150.000,00
Spese per il ripristino della reputazione	Euro 25.000,00
Perdita di una persona chiave	Euro 25.000,00
Spese di salvataggio	Euro 50.000,00

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 www.xl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 I.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmil.it. Impresa iscritta nell'elenco delle Imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palić-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

**Dove vale la copertura?**

La copertura del Prodotto vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato nei
✓ paesi indicati nel frontespizio, purchè consentito dalla legge e non vale negli U.S.A. e in Canada.

**Che obblighi ho?****Obblighi all'inizio del Contratto**

Non sono previsti obblighi all'inizio del Contratto.

Obblighi nel corso della durata del Contratto

Le Parti hanno l'obbligo di formulare per iscritto ogni modifica del Contratto.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza relativamente ad ogni Richiesta di risarcimento, utilizzare la normale diligenza per evitare Perdite pecuniarie e fornire all'Assicuratore informazioni utili per richiedere di condurre indagini riguardo a Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore.

In caso di surrogazione, l'Assicurato fornirà tutta l'assistenza e la diligenza necessaria all'Assicuratore.

Obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento

L'Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

**Quando e come devo pagare?**

Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura è prestata secondo il principio "claims made" e ha durata di un anno.

La copertura può terminare qualora non siano rispettate le disposizioni concenenti la notifica di Richiesta di risarcimento o vengano proposte Richieste fraudolente.

**Come posso disdire la polizza?**

Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali"

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 www.xl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 I.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmil.it. Impresa iscritta nell'elenco delle Imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palić-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Assicurazione Danni

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)**

Prodotto denominato "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE EDP" ("Prodotto" o "Contratto")

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Societas Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Corso Como, 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: www.axaxl.it; l'indirizzo email è: xlcatlinitalia.info@xlcatlin.com, l'indirizzo di posta elettronica certificata è: xlinsurance@legalmail.it.

La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, telefono [+353 1 607 5300](tel:+35316075300), indirizzo internet axaxl.com. Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Corso Como, 17, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00161. La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento; è vigilata nel paese di origine dalla Central Bank of Ireland (CBI).

L'ammontare del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di Euro 857.889.000, di cui Euro 259.157.000 di capitale sociale ed Euro 1.101.007.000 di versamenti in conto capitale. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (xlcatlin.com/insurance/about-us/our-companies/xlicse), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P.Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO ADDIZIONALE DI PREMIO

Periodo Opzionale di Notifica	<i>Qualora il Contraente non rinnovi il presente Prodotto, avrà diritto, a fronte del pagamento del premio addizionale stabilito nella Scheda di Polizza, ad una estensione della copertura prestata dal presente Prodotto per qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il periodo opzionale di notifica stabilito nella Scheda di Polizza, ma solo con riferimento ad Atti illeciti o Atti illeciti relativi a rapporti di lavoro asseritamente o effettivamente commessi in tempo antecedente la data di scadenza del Periodo di copertura indicato nella Scheda di Polizza. La stipula da parte della Società o degli Assicurati di una nuova copertura assicurativa per lo stesso rischio, a prescindere dalle condizioni e limiti della stessa, determina il venir meno del diritto al periodo opzionale di notifica.</i>
--------------------------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

*Il Prodotto non copre:
le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi/fraudolenti/disonesti, violazione di brevetti, danno alla persona e a cose se non riconducibile ad errore professionale, fusioni/acquisizioni, guerra, terrorismo, gestione di polizze e servizi finanziari, insolvenza dell'Assicurato, richieste presentate negli Stati Uniti d'America, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, rischio contrattuale, "sanction limitation and exclusion clause" etc*

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P.Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge di riferimento.</i>
Rimborso	<i>Il contraente ha diritto al rimborso del premio nei casi previsti dalla legge</i>



Ci sono limiti di copertura?

Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di

Smarrimento di documenti *Euro 150.000,00*

Spese per il ripristino della reputazione *Euro 25.000,00*

Perdita di una persona chiave *Euro 25.000,00*

Spese di salvataggio *Euro 50.000,00*



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>Il Contraente/Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</i>
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>Non esistono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</i>
	Gestione da parte di altre imprese: <i>Non vi sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</i>
	Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P.Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Durata	<i>Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali". La Polizza non prevede periodi di carenza. L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente o l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.</i>
Sospensione	N/A

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile</i>

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legallmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P.Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



 A chi è rivolto questo prodotto?	
A coloro, esercenti attività professionale, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge	
 Quali costi devo sostenere?	
Risoluzione	Nei casi previsti dalla legge.

I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- **costi di intermediazione: 18,38%**
- **oneri fiscali: 22,25%**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
Alla Compagnia	Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Corso Como, 17, 20154 Milano, indirizzo email: xlinsurance@legalmail.it . La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è la Central Bank of Ireland. Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link: https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento della mediazione è obbligatorio per poter iniziare un contenzioso.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P.Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>La Società e l'Assicuratore convengono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlininsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P.Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



XL Insurance

**Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Società di Elaborazione Dati**





Frontespizio di polizza

Polizza n.:

1. Contraente	
2. Indirizzo del Contraente	
3. Attività professionali	Elaborazione dati contabili, contabilità, buste paga, dichiarazioni fiscali.
4. Periodo di validità della polizza	Dalle ore 24.00 del <Inception date> Alle ore 24.00 del <Expiry date>
5. Massimale	Massimale aggregato per <i>Periodo di validità della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli Assicurati: <X> €
6. Franchigia	€ (per ogni e ciascuna <i>Richiesta di Risarcimento</i>)
7. Data di retroattività	Dalle ore 24.00 del <Retroactivity date>
8. Estensione territoriale	<Territoriality>
9. Formazione del Premio	Premio imponibile €< X > Tasse €< X > Premio lordo €< X >
10. Intermediario	<Broker Name and Code>
11. Assicuratore	XL Insurance Company SE
12. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze	Blue Underwriting Agency Srl Via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC: blueunderwriting@legalmail.it

L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le *Perdite pecuniarie* soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della *Data di retroattività* oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*; e (iii) la *Richiesta di risarcimento* sia avanzata per la prima volta da *Terzi* nei confronti dell'Assicurato durante il *Periodo di validità della polizza* (formula assicurativa "claims made") o il *Periodo di osservazione* ove previsto.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate scadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

La presente polizza é emessa a Milano il
/XX

LA SOCIETÀ

XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di *assicurazione*, la nota informativa predisposta ai sensi delle disposizioni applicabili

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. pagine compreso il frontespizio di polizza.

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il.....in.....

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmil.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P.Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1 . **Oggetto della copertura**

Responsabilità civile professionale	L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Errore professionale</i> commesso dall' <i>Assicurato</i> .
Proprietà intellettuale	L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall' <i>Assicurato</i> .
Diffamazione	L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall' <i>Assicurato</i> .
Azioni dolose del Dipendente	Fermo quanto sopra, l' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> , che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i> , nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1900 co. 2, C.C..
Costi di difesa	L' <i>Assicuratore</i> ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell' <i>Assicuratore</i> nei limiti del quarto della somma assicurata.

2. **Estensioni**

2.1 Costituzione o acquisizione di nuove *Società controllate* La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni *Società controllata* costituita o acquisita dall'*Assicurato* durante il *Periodo di validità della polizza* a condizione che detta *Società controllata*:

- (i) svolga le medesime **Attività professionali** preventivamente notificate all'*Assicuratore* e oggetto della presente polizza;
- (ii) abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'*Assicurato*; e
- (iii) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale .

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'*Assicurato* potrà richiedere l'inclusione di tale *Società controllata* nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'*Assicuratore* di modificarne i termini e le condizioni.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK90, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmil.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



2.2 Smarrimento di Documenti

In relazione a *Documenti* di Terzi:

- (i) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (ii) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000 (euro centocinquantamila) **per Sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.3 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato* € 500;
- (ii) per qualsiasi *Dipendente* € 250.

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.4 Spese per il ripristino della reputazione

L'*Assicuratore* rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'*Assicurato* in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 25.000 (euro venticinquemila) **per Sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.5 Perdita di una persona chiave

L'*Assicuratore* rimborserà all'*Assicurato* le *Spese per la Perdita di una persona chiave* avvenuta durante il *Periodo di validità della polizza*.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 25.000 (euro venticinquemila) **per Sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.6 Responsabilità per Servizi Internet

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata per *Responsabilità per Servizi Internet*.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmil.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



2.7 Violazione di sistemi di sicurezza di rete

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata in conseguenza di un *Errore professionale* commesso dall'Assicurato e risultante in un mancato funzionamento di *Sistemi di sicurezza*.

2.8. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000 (euro cinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.9 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

2.10 Periodo di osservazione

Se ciascuno dell'Assicuratore o dell'Assicurato recede dal presente contratto o decide di non rinnovarlo, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK90, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



3. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

Assicurato	si intende: (1) il <i>Contraente</i> o ogni <i>Società controllata</i>, (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del <i>Contraente</i> o di ogni <i>Società controllata</i>; (3) qualsiasi <i>Dipendente</i>; e (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il <i>Contraente</i> sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il <i>Contraente</i> o una <i>Società controllata</i> e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del <i>Contraente</i> o di una <i>Società controllata</i>; ma soltanto quando svolgano <i>Servizi professionali</i> in dette qualità. Per <i>Assicurato</i> si intende anche qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi soggetto indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione in relazione a Servizi professionali svolti dall'<i>Assicurato</i>.
Attività professionali	si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'<i>Assicurato</i> in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'<i>Assicurato</i>, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'<i>Assicurato</i> prima della decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.
Atto	si intende qualsiasi <i>Errore professionale</i>, <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i>, <i>diffamazione</i> ovvero qualsiasi <i>Azione dolosa del Dipendente</i>.
Azioni dolose del Dipendente	si intende qualsiasi condotta, attiva od omissiva, posta in essere con dolo da un <i>Dipendente</i> e tale da determinare l'insorgere di responsabilità, ad esclusione di ogni responsabilità penale o para-penale, in capo al <i>Contraente</i> o ad una <i>Società controllata</i>.
Blue Underwriting Agency srl	Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, via San Vittore 40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 000431257 e al Registro Imprese IVASS al n. A000431257.
Computer virus	si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
Costi di difesa	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'<i>Assicurato</i> o per conto dell'<i>Assicurato</i> in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i>.
Danni	si intende qualsiasi importo che un <i>Assicurato</i> sia tenuto a corrispondere a <i>Terzi</i>, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un <i>Assicurato</i>, o a seguito di transazioni negoziate dall'<i>Assicuratore</i> con il consenso dell'<i>Assicurato</i> o del <i>Contraente</i>.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axa.xl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK90, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal <i>Contraente</i> o da ogni <i>Società controllata</i> con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i <i>Dipendenti</i> a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
<i>Documenti</i>	si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
<i>Errore professionale</i>	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> . A titolo esemplificativo saranno considerati <i>Errori professionali</i> , ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle <i>Attività professionali</i> .
<i>Perdite pecuniarie</i>	si intendono (a) <i>Danni</i>, (b) <i>Costi di difesa</i>, (c) <i>Spese per il ripristino della reputazione</i>, (d) <i>Spese per la perdita di una persona chiave</i>, e (e) ogni altro pagamento effettuato dall'Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

Non rientrano nella definizione di "Perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.

<i>Periodo di osservazione</i>	si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante
--------------------------------	--

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK90, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmil.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

<i>Premio</i>	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.
<i>Richiesta di risarcimento</i>	si intende (i) qualsiasi comunicazione scritta contenente una richiesta di somme o addebiti di responsabilità nei confronti dell' <i>Assicurato</i> , oppure (ii) procedimenti legali o arbitrari, incluse istanze e/domande riconvenzionali, citazioni di terzi o similari notificati all' <i>Assicurato</i> .
<i>Sinistro</i>	si intende la <i>Richiesta di Risarcimento</i> finalizzata a ottenere un risarcimento <i>Danni</i> a seguito di <i>Atto</i> .
<i>Responsabilità da Servizi Internet</i>	si intende qualsiasi effettivo o asserito <i>Errore professionale</i> , <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> o atto diffamatorio traente origine da: (i) l'operatività di un sito internet, intranet or extranet; (ii) servizi di e-mail o di trasmissione elettronica di documenti; o (iii) la trasmissione senza dolo di <i>Computer virus</i>.
<i>Sistema di sicurezza</i>	si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. <i>Sistema di sicurezza</i> si intendono altresì firewall, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di passwords o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati.
<i>Società controllata</i>	si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il <i>Contraente</i> , direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue <i>Società controllate</i> : (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione; (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto. La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli <i>Atti</i> commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una <i>Società controllata</i> della <i>Contraente</i>.
<i>Spese per il ripristino della reputazione</i>	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall' <i>Assicurato</i> , con il previo consenso scritto dell' <i>Assicuratore</i> , per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell' <i>Assicurato</i> dal fatto che una <i>Richiesta di risarcimento</i> coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
<i>Spese per la perdita di una persona chiave</i>	si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall' <i>Assicurato</i> , con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell' <i>Assicuratore</i> , al fine di

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il *Periodo di validità della polizza* di ogni amministratore, sindaco o dirigente del *Contraente* nonché di ogni altra persona chiave dal *Contraente* espressamente indicata in polizza.

Terzi si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato.**

Violazione dei diritti di proprietà intellettuale si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti.**

4. Esclusioni

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
| 4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un <i>Assicurato</i> ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Perdite pecuniarie</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia <i>Azioni dolose del Dipendente</i> . |
| 4.3 | Brevetti | traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti. |
| 4.4 | Danno alla persona / Danno a cose | traente origine da, basata su o attribuibile a <i>Danno alla persona</i> o <i>Danno a cose</i> . |
| 4.5 | Fusioni e acquisizioni | traente origine da, basata su o attribuibile alla prestazione di raccomandazioni, consulenze o servizi in materia di fusioni, acquisizioni, dismissioni, aste, ristrutturazioni del debito, liquidazione o vendita di tutti o sostanzialmente tutti i beni o le azioni di una qualsiasi società o avente la stessa natura o in grado di produrre il medesimo effetto. |
| 4.6 | Guerra/terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK90, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1996, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmil.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



- 4.7 Gestione di polizze e servizi finanziari traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'*Assicurato* in relazione a quanto segue:
- (i) disponibilità di fondi;
 - (ii) proprietà immobiliari o personali;
 - (iii) beni e/o merci; oppure
 - (iv) qualsiasi forma di investimento
- che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- 4.8 Impiego / discriminazione traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.
- 4.9 Infrastrutture traente origine da, basata su o attribuibile a:
- (i) guasto meccanico;
 - (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
 - (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
- a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un *Assicurato*.
- 4.10 Inquinamento traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di *Agenti inquinanti*, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare *Agenti inquinanti*, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di *Agenti inquinanti*;
- Per *Agenti inquinanti* si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
- 4.11 Insolvenza traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'*Assicurato* ovvero alla sottoposizione di un *Assicurato* ad una qualsiasi procedura concorsuale.
- 4.12 Materiale Internet fuori dal controllo traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'*Assicurato* non sia a



dell'Assicurato	conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale.
4.13 Responsabilità contrattuale	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi: (i) responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di <i>Attività professionali</i>, tranne nel caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un <i>Errore professionale</i> di un <i>Assicurato</i>.
4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse	(i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi <i>Assicurato</i> avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i> .
4.15 Valutazione preventiva dei costi	traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi <i>Assicurato</i> o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di <i>Attività professionali</i> .
4.16 U.S.A./Canada	presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in uno qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

5. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**

5.1 Notifica di <i>Richieste di risarcimento</i>	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> o durante il <i>Periodo di osservazione</i> una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency Srl – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – Italia – PEC: blueunderwriting@legalmail.it , - indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza informandolo di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
5.2 <i>Richieste di risarcimento</i> correlate	Qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> in qualsiasi modo riconducibile: (a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o, (b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti; sarà considerata come un'unica <i>Richiesta di risarcimento</i> ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli <i>Assicurati</i> , richiedenti coinvolti dal fatto che

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 I.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Pallid-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'Assicuratore.

5.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

5.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *Sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

6. Gestione della difesa

6.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

6.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di*

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axa@xl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Pallid-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



difesa e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *Sinistro*.

6.3 Consenso
dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

6.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

6.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

6.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia



determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti,,
intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

7.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'*Assicuratore* ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'*Assicuratore* acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'*Assicuratore* potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

7.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

8. Massimale e Franchigia

8.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'*Assicuratore* in base alla presente polizza. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla polizza.

8.2 Franchigia

L'*Assicuratore* risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'*Assicurato* e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto*. L'*Assicuratore* potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'*Assicuratore* gli importi da questi anticipati.

9. Disposizioni generali

9.1 Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 I.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palld-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



come indicato nel frontespizio di polizza.

- 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") **La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.**
- 9.3 Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.
- 9.4 Altre assicurazioni Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente *Polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni *autoAssicurazione* o altra *Assicurazione* valida e applicabile. **Nel caso in cui tale altra Assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi altra impresa del Gruppo AXA per il medesimo rischio o medesima categoria di rischi, è facoltà dell'Assicuratore che la massima somma complessivamente risarcibile dalle imprese del Gruppo AXA in base alla totalità delle suddette polizze, non ecceda il Massimale della Polizza che prevede il Massimale più elevato.** Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente *Polizza* non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di *Assicurazione* imponga ad un *Assicuratore* un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*. Resta salvo quanto previsto dall'art. 1910, c.c..
- 9.5 Cessione del contratto e modifiche La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.
- Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità
- 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'*Assicuratore* e l'*Assicurato* nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Pallid-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

9.7 Definizioni

I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.*

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

9.8 Ambito di applicazione territoriale

la presente polizza si applicherà a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata nei confronti di qualsiasi *Assicurato* nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.16 U.S.A./Canada.

9.9 Legge applicabile

la presente polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

9.10 Clausola broker

Qualora la polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente polizza, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;

2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;

3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;

4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.

9.11 Sanzioni (Sanctions Clause)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



LA SOCIETÀ

**XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia**

IL CONTRAENTE

**XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)**

18

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palld-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- 1. **Garanzie: Cosa copriamo**
- 2. **Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- 3. **Definizioni : Il significato dei termini in corsivo** - in particolare le definizioni di:
 - *Azioni dolose del Dipendente*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Errore professionale*
 - *Perdite pecuniarie*
 - *Società controllata*
 - *Terzi*
 - *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*
- 4. **Esclusioni:**
 - 4.1 *Antitrust*
 - 4.2 *Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
 - 4.3 *Brevetti*
 - 4.4 *Danno alla persona /Danno a cose*
 - 4.5 *Fusioni e acquisizioni*
 - 4.6 *Guerra/terrorismo*
 - 4.7 *Gestione di polizze e servizi finanziari*
 - 4.8 *Impiego / discriminazione*
 - 4.9 *Infrastrutture*
 - 4.10 *Inquinamento*
 - 4.11 *Insolvenza*
 - 4.12 *Materiale Internet fuori dal controllo dell'Assicurato*
 - 4.13 *Responsabilità contrattuale*
 - 4.14 *Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
 - 4.15 *Valutazione preventiva dei costi*
 - 4.16 *U.S.A. / Canada*
- 5. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
 - 5.1 *Notifica di Richieste di risarcimento*
 - 5.2 *Richieste di risarcimento correlate*
 - 5.3 *Circostanze*
 - 5.4 *Richieste di risarcimento fraudolente*
- 6. **Gestione della difesa**
 - 6.1 *Difesa*
 - 6.2 *Anticipo dei costi*
 - 6.3 *Consenso dell'Assicuratore*
 - 6.4 *Consenso dell'Assicurato*
 - 6.5 *Cooperazione*
 - 6.6 *Surrogazione*
- 7. **Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
- 8. **Massimale e Franchigia**
- 9. **Disposizioni generali:**
 - 9.1 *Durata dell'Assicurazione*
 - 9.2 *Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
 - 9.3 *Ripartizione del danno*
 - 9.4 *Altre assicurazioni*
 - 9.5 *Cessione del contratto e modifiche*
 - 9.6 *Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria*
 - 9.7 *Definizioni*
 - 9.8 *Ambito di applicazione*
 - 9.9 *Legge applicabile*
 - 9.10 *Clausola broker*
 - 9.11 *Sanzioni (Sanctions Clause)*

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 I.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Paldi-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



XL Insurance
blue
is underwriting



axaxl.com

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

20

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 I.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X. Veyry (FR), D. Guest, D. Pallid-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V13_03.22



Informativa sulla Privacy

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui XL Insurance Company SE, ("**noi**" o l'"**Assicuratore**") raccolgono e utilizzano i dati personali degli assicurati, dei soggetti che presentano richieste di indennizzo e di terzi ("**tu**") nel prestare i propri servizi di assicurazione e riassicurazione.

I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da te, o da terzi, che ti riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati dall'Assicuratore al fine di valutare la tua richiesta, l'attività assicurativa (compresa la procedura di sottoscrizione, amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati assicurativi, riabilitazione e servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e accertamento di casi di frode. Potremmo essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che ti riguardino ai sensi di legge, o come conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con te in essere. La mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l'adempimento di tali obblighi.

Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e *service provider*. Tali parti potranno assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. Poiché operiamo a livello internazionale, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo per tali finalità.

Hai taluni diritti rispetto ai tuoi dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa locale. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i tuoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati personali, ti invitiamo a contattare compliance@xlgroup.com.

Ci impegniamo a collaborare con te al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia tu ritenessi che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrai il diritto di presentare un reclamo presso il *Garante per la protezione dei dati personali*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: <http://xlgroup.com/footer/privacy-and-cookies>.